

CAMERA DEI DEPUTATI N. 353

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ALBERTA DE SIMONE**

Modifica all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444,
recante ordinamento della scuola materna statale

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con questa proposta di legge intendiamo cercare di soddisfare l'esigenza di migliaia di famiglie che vivono in regioni del nostro Paese nelle quali vi è una totale assenza di asili-nido e che non possono usufruire di alcun servizio pubblico per i loro figli che ancora non abbiano compiuto il terzo anno di età. Formuliamo l'ipotesi, circoscritta alle zone dove non opera il servizio asili-nido o dove esso è del tutto insufficiente, di consentire alle direzioni didattiche delle scuole materne, sentito il parere del personale docente e assistente, l'iscrizione e l'accettazione dei bambini e delle bambine che abbiano compiuto il secondo anno d'età.

Non pensiamo che l'esercizio di tale facoltà possa avere conseguenze negative sulla qualità della scuola materna.

Ricordiamo, infatti, che le ricerche più recenti in campo socio-psico-pedagogico, al di là delle situazioni individuali di svantaggio socio-culturale o di *handicap* psico-intellettuale, tendono ad accreditare un certo anticipo sul piano della maturazione neuro-biologica dei bambini.

Rendendoci conto della delicatezza della questione, non scegliamo la formula impositiva per l'anticipazione a due anni, ma prevediamo la facoltà per le direzioni didattiche delle scuole materne di potersi avvalere della possibilità di anticipare l'iscrizione di un anno.

L'esigenza di un organico riordino della scuola dell'infanzia, come primo segmento formativo scolastico di base è, comunque, ormai generalmente avvertita. Siamo, anche, in attesa che venga approvata e realizzata una normativa di regolamentazione

degli asili-nido che preveda nuovi fondi per la loro istituzione e affidi loro una nuova fisionomia. Tali servizi non vanno più considerati servizi pubblici a domanda individuale di tipo assistenziale, ma servizi educativi e sociali di interesse pubblico che accolgono bambini in età tra i tre mesi ed i tre anni. Per la realizzazione di questo duplice scopo, sono state presentate nelle scorse legislature significative proposte di legge da parte del gruppo progressisti-federativo e DS, a cui facciamo riferimento. Serve, tuttavia, una soluzione transitoria che consenta e non imponga alle direzioni didattiche delle scuole materne statali che operano nelle zone in cui gli asili-nido non esistono o sono del tutto insufficienti, di potersi avvalere della possibilità di anticipare di un anno l'iscrizione e l'accettazione delle bambine e dei bambini.

I dati in nostro possesso dimostrano che la legge istitutiva degli asili-nido è stata applicata in parte e solo in poche realtà regionali. Dai dati del Ministero della sanità relativi all'anno 1987 risultava che, con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891, sono stati costruiti solo 1.417 asili-nido, cui vanno aggiunti 632 asili-nido già appartenenti all'Opera nazionale maternità infanzia (ONMI) e comunali preesistenti, per un

totale di 2.049 asili-nido. I nuovi nidi accolgono 65.939 bambini, quelli preesistenti 39.784, per un totale di 105.723 bambini.

Secondo i dati ISTAT per il 1992, i nidi sono 2.180 per un totale di 97.564 posti. Sono questi gli unici dati ufficiali disponibili e presentano, come si vede, alcune discordanze.

Comunque, siamo ben lontani dai 3.800 nidi previsti dal piano pluriennale di cui alla legge n. 1044 del 1971.

Nel nostro paese solo il 5 per cento dei bambini da tre mesi a tre anni di età fruisce dell'asilo-nido. Ovviamente si tratta di una media nazionale, con intere regioni dove questi servizi sono del tutto assenti e altre in cui si raggiungono percentuali del 30 per cento di bambini al nido. Solamente l'Emilia-Romagna, la Toscana, la Lombardia ed il Lazio sono regioni dove gli asili-nido rappresentano una realtà diffusa.

La nostra proposta di legge, in attesa dell'approvazione e della realizzazione delle leggi per lo sviluppo e la qualificazione degli asili-nido e per lo sviluppo della scuola dell'infanzia, si pone l'obiettivo di sanare, in via transitoria ma da avviare subito, una situazione insostenibile per un paese civile.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ART. 1.**

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La direzione didattica della scuola materna, laddove non opera il servizio asili-nido o esso è insufficiente a soddisfare la domanda delle famiglie, può, sentito il parere del personale docente ed assistente, anticipare di un anno l'età minima prevista per l'iscrizione e l'accettazione alla scuola materna ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL000890